

*Corte Appello Bologna: sulla capacità a testimoniare del teste che ha un interesse di fatto
a un determinato esito del processo*

Corte Appello Bologna, Pres. De Rosa rel. est. Morlini; sentenza 5/2/2026, n. 335/2026.

Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 c.p.c. - Necessità - Interesse di mero fatto - Rilevanza - Ai soli fini dell'attendibilità - Sussistenza - Conseguenze.

L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo invece rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste.

N. R.G. 367/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione I Civile**

La Corte di Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Giuseppe De Rosa
dott. Antonella Allegra
dott. Gianluigi Morlini**

**Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **367/2024** promossa da:

ISIDE F. *

APPELLANTE

contro

PAOLO S. *

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c.

Appellante:

Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così giudicare:

In via principale:

- rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto n. 2666/2020 emesso dal Tribunale di Reggio nell'Emilia il 28 dicembre 2020 nell'ambito del giudizio monitorio avente N.R.G. 5443/2020.

In via subordinata:

- nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale;
 - accertare e dichiarare che le odierne parti in causa, in data 20 ottobre 2007, hanno sottoscritto un contratto di mutuo gratuito;
 - accertare e dichiarare che la Sig.ra Iside F. è creditrice nei confronti del Sig. Paolo S. della somma di Euro 549.500,00, per le causali di cui in narrativa;
 - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Sig. Paolo S. e, per l'effetto
 - condannare il Sig. Paolo S. al pagamento in favore della Sig.ra Iside F. della somma di Euro 549.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa.

In via istruttoria

- con espressa riserva di depositare l'originale del contratto di mutuo e della chiavetta usb contenente il filmato video non appena verrà il fascicolo assegnato alla sezione ed al Giudice;
 - la Sig.ra Iside F., per il tramite dello scrivente difensore, stante il disconoscimento del video compiuto dal Sig. S. nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c., rinnova l'istanza di verifica giudiziale della sua autenticità, intendendo valersi di esso a fondamento della sua domanda, formulata con le note scritte del 10 febbraio 2022;
 - la Sig.ra Iside F. chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga idonea CTU che accerti l'assenza di manomissione, l'autenticità e la genuinità del video;
 - la Sig.ra Iside F. chiede che l'Ill.mo Giudice adito, quanto all'asserita non identità tra la persona Raffigurata nel video e il Sig. S., convochi quest'ultimo innanzi a lui (sarà sufficiente infatti un confronto tra la persona nel video e la persona che si presenterà in udienza per avvedersi dell'identità delle due persone) e/o lo sottoponga, anche mediante CTU, a registrazione della sua voce così che possa essere raffrontata con quella del video.

Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettere l'interrogatorio formale del Sig. Paolo S. e per prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) "Vero che, in data 20 dicembre 2007, il Sig. Paolo S. e la Sig.ra Iside F. redigevano il contratto di mutuo che si rammostra per la conferma nostro doc. 1 fascicolo monitorio?";
- 2) "Vero che il giorno 10 ottobre 2020 avveniva un incontro presso l'appartamento della Sig.ra Iside F. al quale partecipavano la Sig.ra Iside F., il Sig. Paolo S. e la Sig.ra Siria Dolfi, come da video e fotografie che si rammostrano per la conferma nostri doc. 3 e 5?";
- 3) "Vero che è Lei la persona raffigurata nel video del 10 ottobre 2020 e riconosce la sua voce sub nostro doc. 3 che si rammostra per la conferma?";
- 4) "Vero che Lei è la persona raffigurata nelle fotografie estratte dal video di cui al capitolo precedente (n. 3) che si rammostrano per la conferma nostro doc. 5?";
- 9) "Vero che il Sig. Paolo S., in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente (n. 2), affermava di aver perduto parzialmente le somme dallo stesso investite?";
- 10) "Vero che il Sig. Paolo S., in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente (n. 2), ammetteva che, nei primi anni dopo il prestito, di avere mentito circa l'esito infausto degli investimenti compiuti?";
- 13) "Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente (n. 2), il Sig. S. ammetteva di aver ricevuto, oltre alle somme di cui al contratto di mutuo, un ulteriore importo complessivo di Euro 47.500,00?";

14) "Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente (n. 2), il Sig. Paolo S. si scusava con la Sig.ra Iside F., ammettendo le proprie colpe, per non aver restituito interamente le somme di cui al contratto di mutuo nei termini concordati?";

15) "Vero che, in occasione dell'incontro di cui al capitolo precedente (n. 2), i Sig. Paolo S. e la Sig.ra Iside F. firmavano il contratto di mutuo conforme a quello redatto in data 20 dicembre 2007 che rammostra per la conferma sub nostro doc. 1 fascicolo monitorio?".

Si indica a teste su tutte le circostanze sopra indicate:

- la Sig.ra *.

In ogni caso

- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.

Appellato:

Voglia la Corte di Appello Ill.ma, previe le più opportune declaratorie di legge e del caso, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, domanda, conclusione avversaria reietta e disattesa, per i motivi esposti in atti:

- in via principale, rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra Iside F. in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 197/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 09.02.2024, all'esito del giudizio n. 1495/2021 R.G.

- in ogni caso, anche con diversa motivazione rispetto alla sentenza impugnata e/o in accoglimento delle eccezioni e/o dei motivi non accolti o rimasti assorbiti, rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra ISIDE F. in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso le statuizioni del dispositivo della sentenza impugnata.

Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.

In via istruttoria, Ci si oppone all'ammissione delle prove ribadite dall'appellante nel presente giudizio d'appello, in quanto tutte inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni già esposte in atti e nel giudizio di primo grado, in particolare nella memoria n. 3 ex art. 183, co. 3, c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

FATTO

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto da Iside F. nei confronti Paolo S., per il pagamento della somma di € 549.500, corrispondente alla parte non ancora restituita di un mutuo gratuito concesso dalla F. allo S. per il maggior importo di € 637.000, così come comprovato da una scrittura privata firmata dalle parti.

Avverso l'ingiunzione ha proposto opposizione S., disconoscendo la firma a lui riconducibile in calce al contratto di mutuo, e negando comunque di avere mai ricevuto l'importo indicato.

Ha resistito la F., deducendo che, in conformità al contratto scritto, era stato effettivamente consegnato l'importo di € 637.000, ma era stata restituita la sola minor somma di € 549.500.

A seguito dell'istanza di verifica proposta da S., il Tribunale ha disposto CTU grafologica ed ha poi assunto la deposizione della teste *, indotta dall'opposta e la cui capacità a testimoniare è stata contestata dallo S.; e l'opposta stessa ha altresì istruito la causa con la produzione di file audio-video, relativi a colloqui tra le parti, anch'essi disconosciuti da S..

Nonostante l'esito della CTU, che ha concluso nel senso dell'autografia della firma, e della testimonianza della Dolfi, che ha confermato gli accordi tra le parti, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la dazione della somma di denaro ed il contratto di mutuo, con compensazione delle spese di lite e di CTU.

Avverso la sentenza interpone appello Iside F., affidandosi ad un unico articolato motivo, concernente la non corretta valutazione delle risultanze processuali, e chiedendo quindi di riformare

totalmente la sentenza, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto, e con vittoria delle spese di lite nel doppio grado di giudizio.

Resiste Paolo S., sul presupposto della correttezza della sentenza impugnata.

Dopo la concessione dei termini *ex* articolo 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di udienza cartolare *ex* art. 127 *ter* c.p.c.

DIRITTO

a) Risulta *per tabulas* sin dall'allegato 1 del fascicolo monitorio l'esistenza di un "*contratto di mutuo gratuito*" datato 20/12/2007 tra la mutuante Iside F. ed il mutuatario Paolo S., a termine del quale "*la parte mutuante concede alla parte mutuataria, che accetta, la somma di € 637.000*" (articolo 1); "*e la parte mutuataria, una volta in possesso della somma mutuata, si impegna alla sua restituzione entro e non oltre il periodo di anni dieci dal suo ricevimento*" (articolo 2).

Trattasi in tutta evidenza di un riconoscimento del debito e promessa di pagamento *ex* art. 1988 c.c., e come noto ai sensi di tale norma "*la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria*": pertanto, il destinatario della dichiarazione, *id est* Iside F., ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, e non anche la esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine; mentre incombe invece sull'autore della dichiarazione, *id est* Paolo S., l'onere di provare la inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale.

Erra quindi il Tribunale laddove, nel giudizio di opposizione, opina che "*spettava alla convenuta dimostrare sia la natura del rapporto contrattuale sottostante l'asserita erogazione della somma di euro 637.000,00 a favore dell'attore, sia la dazione stessa della predetta somma*" (pag. 3 sentenza): rapporto contrattuale di mutuo e dazione di somma da parte della F. sono infatti presunti sulla base della promessa di pagamento, titolata in quanto accompagnata dall'indicazione della *causa debendi*, e della ricognizione di debito operate dallo S., spettando invece a quest'ultimo, per vincere l'effetto della *relevatio ab onere probandi*, provare che il rapporto fondamentale sottostante al credito riconosciuto *ex* art. 1988 c.c., non esisteva, o era invalido od estinto.

Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che S. non ha offerto tale prova, limitandosi sotto il profilo processuale ad eccepire la pretesa tardività della produzione dell'originale della scrittura e a disconoscere la firma apposta sul contratto; e sotto il profilo sostanziale a negare l'esistenza del mutuo e della corresponsione della somma di denaro.

In particolare, con riferimento alla pretesa tardività della produzione dell'originale della scrittura, si osserva che l'eccezione, già disattesa dal Tribunale, è manifestamente e doppiamente infondata. Infatti, per un verso non risulta che S. abbia mai disconosciuto la conformità all'originale della copia del documento prodotto dalla F. sin dal ricorso monitorio, con la conseguenza che esso deve ritenersi conforme all'originale *ex* art. 2719 c.c. senza necessità di produrre l'originale stesso.

Per altro verso e comunque, la difesa dell'appellata sembra obliterare che, con il vigente processo civile telematico non esiste più la produzione cartacea dei documenti tra gli allegati del fascicolo di parte, dovendo il documento necessariamente essere prodotto in copia con modalità telematica (cfr. art. 16 *bis* D.L. n. 179/2012).

E' quanto ha doverosamente e correttamente fatto la difesa della F., che a seguito del disconoscimento della firma (eccezione diversa da quella relativa alla mancata tempestiva produzione dell'originale) e della sua correlativa domanda di verifica, ha poi chiesto con la memoria *ex* articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'autorizzazione al Giudice a depositare in cartaceo in cancelleria l'originale, al fine di rendere possibile svolgere la CTU grafologica sull'originale stesso; e come noto, detta produzione cartacea deve essere autorizzata dal Giudice *ex* articolo 16 *bis* comma 9 D.L. n. 79/2012.

Pertanto, la difesa della F. ha fatto esattamente ciò che avrebbe dovuto: produzione della copia del documento tra gli allegati informatici all'atto introduttivo e richiesta di autorizzazione al deposito di copia cartacea in Cancelleria a seguito del disconoscimento della firma e della conseguente richiesta di

verificazione, al fine di rendere possibile la CTU grafologica sull'originale, ciò che poi è effettivamente avvenuto.

Qualunque diverso comportamento sarebbe stato impossibile e comunque non richiesto.

Consegue quindi la totale infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità del contratto di mutuo per l'asserita tardiva produzione.

Venendo al disconoscimento della firma, la decisione va resa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi dell'appellato (cfr. in particolare pag. 34-41), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare il perito dottoressa Vezzadini, apprezzata grafologa da anni nominata come ausiliaria del giudice in vari uffici giudiziari, premesso che la firma in verifica *“non evidenzia alcuna anomalia esecutiva o artificiosità del ductus e la conduzione appare spontanea e personalizzata”* (pag. 16), ha operato la comparazione con molteplici firme autografe redatte in oltre un ventennio (pag. 17-32), ed ha concluso nel senso che tra la firma in verifica e quelle di comparazione *“emerge piena rapportabilità del movimento grafico individuale, evidenziando precise e puntuali analogie ritmiche, pressorie ed automatizzate che, in assenza di anomalie o alterazioni grafiche, accertano in tutta sicurezza la riconducibilità della sottoscrizione disconosciuta alla sola mano del signor S. Paolo”* (pag. 32).

Si impone quindi l'accoglimento dell'azione di verifica esperita dalla F. ex art. 216 c.p.c.

Detto dell'infondatezza delle eccezioni processuali in ordine alla tardiva produzione del documento ed al disconoscimento della firma, con riferimento al merito S. non ha in alcun modo adempiuto all'onere di provare la inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, limitandosi a negare di avere ricevuto la somma oggetto del mutuo; né ha offerto una qualche spiegazione del perché abbia firmato il riconoscimento del debito, limitandosi a disconoscere la firma che invece si è dimostrato essere a lui riconducibile.

Non colgono infatti nel segno le doglianze dell'appellato in ordine al fatto che la F. non avrebbe dimostrato il trasferimento del denaro e chiamato testimoni a confermare la circostanza (pag. 4 appello): come già più sopra si è argomentato, rapporto contrattuale di mutuo e dazione di somma da parte della F. sono infatti presunti sulla base della promessa di pagamento e della ricognizione di debito operate dallo S., spettando invece a quest'ultimo, per vincere l'effetto della *relevatio ab onere probandi*, offrire la prova contraria.

Né ha pregio l'osservazione circa l'assenza per un lungo periodo di richieste di restituzione, solleciti o messa in mora, tenuto conto che è la stessa scrittura privata a prevedere il termine decennale per la restituzione, e quindi ragionevolmente solo dopo il decorso di tale termine la mutuante ha richiesto la restituzione.

E' invece stata la difesa della F., pur essendo dispensata sulla base di quanto sopra argomentato, a fornire una (ulteriore e non necessaria) prova della debenza della somma oggetto del riconoscimento ex art. 1988 c.c., e di ciò si trae infatti ulteriore traccia dalla deposizione della teste *.

Sul punto, va innanzitutto osservato che è infondata l'eccezione sollevata dalla difesa dell'appellata di incapacità a testimoniare della teste, sul presupposto che ella, quale nipote della F., sarebbe erede della stessa.

E' infatti facile replicare che l'incapacità ex articolo 246 c.p.c. (*“non possono essere assunti come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”*), per pacifica interpretazione si riferisce all'interesse ex articolo 100 c.p.c.: l'incapacità non è quindi integrata da un interesse di mero fatto, che al più rileva ai fini del giudizio di attendibilità; ma piuttosto solo da un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che legittimerebbe la partecipazione a quel particolare giudizio per proporre domande o per contraddirvi, anche nelle forme di un intervento adesivo autonomo o dipendente (è questa la tesi fatta propria dalla Corte Costituzionale sin

dalla sentenza n. 248/1974. Per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 167/2018, Cass. n. 9353/2012, Cass. n. 7677/2005, Cass. n. 13585/2004, Cass. n. 14963/2002).

E nel caso che qui occupa, la Dolfi può al più avere un interesse di fatto alla definizione della causa, ma non certo un interesse giuridico tale da legittimare la partecipazione al giudizio.

Ciò posto, la deposizione della Dolfi, che non si ha motivo alcuno di ritenere mendace, è certamente e pienamente favorevole alla F., atteso che ella ha dichiarato di avere partecipato il 10/10/2020 a un incontro tra S. e la F., nel quale S. ha espressamente riconosciuto di avere ricevuto dalla F. la somma di € 637.000, facendola transitare sul conto corrente della di lui madre per poi impossessarsene (cfr. risposta ai capitoli 6 e 7); ed ha dichiarato che era sua intenzione restituire la somma ancora dovuta (cfr. risposta al capitolo 11 e 12), offrendo anche come pagamento un attico, un ufficio ed un ristorante a lui intestato (cfr. risposta al capitolo 16).

Né ha pregio l'eccezione dell'appellata relativa al fatto che la deposizione verterebbe su circostanze fattuali non dedotte prima dello spirare delle preclusioni assertive: in realtà, i fatti storici della dazione della somma di € 637.00 e dell'obbligo di restituzione sono i fatti sui quali è fondato lo stesso ricorso monitorio, e non sono certo fatti nuovi dedotti dopo le preclusioni assertive ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Quanto all'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato, reiterata dall'appellata nella comparsa di costituzione (pag. 18), la stessa è manifestamente infondata: atteso che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.; che il contratto di mutuo gratuito oggetto di promessa di pagamento e riconoscimento del debito del 10/12/2007 prevede la restituzione entro 10 anni; che quindi il diritto al pagamento in restituzione può essere azionato solo a decorrere dal 10/12/2017; consegue che nessuna prescrizione si è verificata al momento dell'inizio della controversia nel 2020.

Relativamente poi alla produzione dei file audio attinenti all'incontro del 10/10/2020, la difesa dell'appella ha assunto una singolare posizione, poiché per un verso li ha lungamente analizzati per trarre elementi che possano superare la ricostruzione dei fatti nel senso di un mutuo tra le parti e confortare invece la tesi di un mandato per la gestione patrimoniale (pag. 6-11 comparsa di costituzione), pur se in realtà non risulta che lo S. sia un consulente finanziario; ma per altro verso ha invece con forza anche in appello ribadito il disconoscimento di tali file operato ex art. 2712 c.c. sin dalla memoria di primo grado ex articolo 183 comma 6 n. 3 c.p.c., negando la corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta e negando addirittura di essere lui stesso protagonista del video (pag. 22-24 comparsa in appello).

Ciò posto, ritiene il Collegio che, a seguito del disconoscimento operato dallo S. nella prima difesa alla produzione del file, e cioè nella memoria ex articolo 183 comma 6 n. 3 c.p.c., la riproduzione dei file audio-video sia inutilizzabile ex art. 2712 c.c.

Infatti, oltre ad essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, il disconoscimento ha allegato elementi che incidono sulla correttezza della realtà fattuale riprodotta (Cass. n. 12794/2021), primo fra tutti il fatto che il file è stato diviso in 16 spezzoni di circa 10 minuti ciascuno, dai quali è stata rimossa sia la parte iniziale che quella finale, il che non consente di apprezzare il complessivo contenuto dell'incontro.

Tanto basta per la declaratoria di inutilizzabilità, rimanendo assorbito il più ampio tema della possibile inutilizzabilità quale prova illecita, per essere la registrazione stata effettuata senza il consenso delle persone coinvolte, in modo occulto ed in violazione della normativa sulla *privacy*.

b) In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e conseguenziale conferma del decreto opposto e meglio indicato in dispositivo.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste per il doppio grado di giudizio a carico del soccombente appellato ed a favore del vittorioso appellante, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Bologna Sez. I Civile

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta avanti al Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2666/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 28-29/12/2020;
- condanna Paolo S. a rifondere a Iside F. le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 45.000 per compensi (€ 20.000 per il primo grado, € 25.000 per l'appello), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in primo grado con separato decreto 7/8/2023, definitivamente a carico di Paolo S..

Così deciso nella camera di consiglio del 27/1/2026.

Bologna, 28/1/2026

Il Consigliere Istruttore-Estensore
dott. Gianluigi MORLINI

Il Presidente
dott. Giuseppe De ROSA